



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio V Bis  
Prot.21551

Roma, 07.08.2013

Ai Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

*E p.c.*

Al Dirigente Generale – Capo Del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco - Vice Capo Dipartimento Vicario  
SEDE

Ai Direttori Centrali del Dipartimento  
LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale Ispettivo  
Roma Capannelle  
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento  
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo  
Dipartimento e del Vice Capo Dipartimento Vicario  
LORO SEDI

**OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Contributo unificato.**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, "il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".*

Tale previsione normativa ha comportato che, ferme restando le esclusioni di cui sopra, avverso i provvedimenti definitivi in materia di rapporto d'impiego del personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, può essere proposto esclusivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ravvisa quindi l'opportunità di segnalare, con riguardo a tale ultimo rimedio, quanto segue.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## **1. Il Contributo Unificato nei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica**

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che, a far data dal 6 luglio 2011, fosse dovuto, in caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi, un contributo unificato pari ad Euro 600,00 (art. 13, comma 6 *bis*, lett. e D.P.R. n. 115/2002 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*).

Detto importo, peraltro, ai sensi dell'art. 13 comma 6 *bis*1 D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dal D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011) è aumentato della metà ove *"il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso"*.

Il citato comma 6 *bis*1 ha anche indicato gli atti contenziosi cui consegue l'obbligo di versamento del contributo unificato, stabilendo che *"ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"*.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le predette disposizioni sono state modificate ed integrate dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al comma 25, ha stabilito il nuovo importo del contributo unificato dovuto, in caso di presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, fissandolo in 650,00 Euro. Il successivo comma 27 del citato art. 1 ha inoltre stabilito che *"il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo [art. 1, L. n. 228/2012], è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione"*.

L'obbligatorietà del citato adempimento contributivo si rinviene nell'art. 14 del ridetto D.P.R. n. 115/2002 a mente del quale *"la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"*.

Circa le corrette modalità di applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha precisato che l'eventuale successiva rinuncia al ricorso non esime dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) dell'avvenuta proposizione del ricorso.

Quanto precede poiché, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo è stato ritenuto assimilabile quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

improcedibilità o di estinzione del giudizio (art. 84 Codice Processo Amministrativo) che, però, ha avuto una sua vita e durata e, pertanto, eventuale rinuncia alla prosecuzione del contenzioso non può costituire esimente dal pagamento del contributo unificato che, infatti, ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo e, quindi, trova il suo presupposto nell'insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale.

Il Consiglio di Stato, conclusivamente, ha osservato come la normativa in tema di contributo unificato, facendo riferimento soltanto ai "processi", intenda indicare che i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria si concretizzano con l'avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando, quindi, le successive vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa: in tal senso la rinuncia, qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione), non può dunque giustificare il mancato pagamento del contributo unificato.

Sotto altro profilo va osservato anche come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'allegata nota del 5 novembre 2012, abbia precisato che *"considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario – ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione – pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma"*: in tal senso non è stato ritenuto possibile estendere, anche al ricorso straordinario, le riduzioni o le esenzioni previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego "non contrattualizzato" che rientrano nella giurisdizione amministrativa.

## **2. Mancato od insufficiente pagamento del Contributo Unificato**

Alla luce di quanto sopra precisato, all'atto del deposito del ricorso, deve essere dimostrato anche l'avvenuto versamento del contributo unificato nella misura dovuta.

Il mancato o parziale versamento della somma prevista comporta l'attivazione della procedura di cui agli artt. 16 e 248 D.P.R. n. 115/2002 e, quindi, il ricorrente deve essere invitato, con atto notificato ai sensi dell'art. 137 C.P.C., a regolarizzare la propria posizione, entro un mese dal ricevimento dell'atto stesso, ed a trasmettere all'Ufficio richiedente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento entro dieci giorni dal versamento; in caso di perdurante inadempienza, l'Amministrazione dovrà trasmettere gli atti al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'attivazione della fase di riscossione.

La norma prevede anche, in caso di mancato od insufficiente pagamento del contributo unificato, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986: a tal proposito, quindi, parallelamente all'emissione dell'invito al pagamento – ed anche qualora il ricorrente provveda al pagamento del dovuto anche prima della ricezione dell'invito al pagamento - si procederà a segnalare l'inadempienza, ai sensi dell'art. 16, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002, ai competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria l'applicazione della prevista sanzione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Il complesso normativo stabilisce che l'invito al pagamento – avverso il quale è ammesso ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente – costituisce, in caso di perdurante inadempienza oltre i termini di legge, atto presupposto sufficiente ai fini della successiva iscrizione a ruolo della somma stabilita a titolo di contributo unificato, maggiorata degli interessi al saggio legale, a decorrere dal deposito dell'atto cui si ricollega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

### **3. Modalità di pagamento del Contributo Unificato**

Il versamento del contributo unificato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- presso le banche utilizzando il modello F23 (indicando il codice tributo ed il codice Ufficio Giudiziario previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'allegata nota);
- presso le tabaccherie e gli agenti della riscossione. In caso di versamento presso le tabaccherie si deve utilizzare il modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto l'apposito contrassegno rilasciato a conferma dell'avvenuto pagamento. Le istruzioni valgono sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute a farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto.

Premesso quanto sopra, si osserva come, malgrado le predette disposizioni siano ormai vigenti da tempo, continuano a pervenire ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica non in regola con l'obbligo di versamento del contributo unificato nella misura prescritta, da determinarsi anche con riferimento alle citate maggiorazioni introdotte dalla L. n. 228/2012, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie la cui omissione comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 6bis1 D.P.R. n. 115/2002, il pagamento di una somma aggiuntiva pari alla metà del contributo unificato fisso ordinariamente previsto per i ricorsi straordinari.

Alla luce di quanto precede, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione del personale dipendente sulla necessità che, in caso di proposizione, o ricezione, di ricorsi straordinari, venga osservato il puntuale adempimento di tali obblighi, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. 228/2012.

Con l'occasione, si segnala anche l'opportunità che, all'atto dell'adozione di provvedimenti definitivi, in calce agli stessi, venga richiamato, in aggiunta alle ordinarie indicazioni sulle modalità ed i termini d'impugnazione, anche l'aspetto contributivo connesso all'obbligo di versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si allega, conclusivamente, per completezza di disamina, copia della circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali in data 27/3/2013.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione e restando in attesa di un cortese cenno di assicurazione, si prega di voler favorire la massima diffusione della presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO

9